

17 ottobre 2013

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DI LIQUIDITÀ DI EMERGENZA

(procedure inerenti al ruolo svolto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 14.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea in relazione all'erogazione di liquidità di emergenza a favore di singoli enti creditizi)

Gli enti creditizi dell'area dell'euro possono ricevere finanziamento dalla banca centrale non soltanto nel quadro delle operazioni di politica monetaria, ma in via eccezionale anche a titolo di liquidità di emergenza (emergency liquidity assistance, ELA).

L'ELA consiste nell'erogazione da parte delle banche centrali nazionali (BCN) dell'Eurosistema di

- (a) moneta di banca centrale e/o
- (b) qualsiasi altra tipologia di assistenza che possa comportare un incremento della moneta di banca centrale

a favore di un'istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nel quadro della politica monetaria unica. La responsabilità dell'erogazione di ELA compete alle rispettive BCN. Ciò significa che qualsiasi costo e rischio derivante dalla concessione di ELA è sopportato dalle rispettive BCN.

Tuttavia, l'articolo 14.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito "Statuto del SEBC") attribuisce al Consiglio direttivo della BCE la competenza di limitare le operazioni di ELA qualora valuti che interferiscono con gli obiettivi e i compiti dell'Eurosistema. Le decisioni al riguardo sono adottate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei votanti. Per essere in grado di effettuare una valutazione adeguata circa il sussistere di una simile interferenza, il Consiglio direttivo deve essere informato tempestivamente in merito a tali operazioni. Una procedura intesa a questo fine esiste sin dal 1999 e nel tempo è stata sottoposta a regolare riesame. Sono di seguito enunciati gli aspetti fondamentali della procedura corrente.

Di regola le BCN comunicano alla BCE i dettagli di qualsiasi operazione di ELA al più tardi entro due giornate lavorative dopo lo svolgimento dell'operazione. Le informazioni trasmesse devono includere quanto meno i seguenti elementi:

- 1. la controparte che ha beneficiato/beneficerà dell'ELA
- 2. la data di valuta e la data di scadenza dell'ELA che è stata/sarà erogata
- 3. il volume dell'ELA che è stata/sarà accordata
- 4. la valuta nella quale l'ELA è stata/sarà denominata

- 5. le garanzie reali/personali a fronte delle quali l'ELA è stata/sarà conferita, inclusa la valutazione delle attività stanziate in garanzia e l'applicazione di eventuali scarti e, se del caso, informazioni dettagliate sulle garanzie personali
- 6. il tasso di interesse che la controparte è tenuta a corrispondere sull'ELA che è stata/sarà erogata
- 7. la motivazione/le motivazioni alla base della concessione dell'ELA (ossia richieste di margini, deflussi di depositi ecc.)
- 8. la valutazione dell'autorità di vigilanza prudenziale, nel breve e medio termine, circa la posizione di liquidità e la solvibilità dell'istituzione destinataria dell'ELA, inclusi i criteri in base ai quali si è pervenuti a una conclusione positiva in merito alla solvibilità
- 9. ove pertinente, una valutazione circa la dimensione transfrontaliera e/o le potenziali implicazioni sistemiche della situazione che ha reso/rende necessaria l'erogazione dell'ELA.

Il Consiglio direttivo può inoltre decidere di richiedere informazioni aggiuntive alla BCN competente, oppure di ampliare i requisiti di informazione/segnalazione e/o di renderli più stringenti, in casi specifici, qualora lo si ritenga necessario.

Nel caso in cui il volume complessivo delle operazioni di ELA previste per una data istituzione finanziaria o un determinato gruppo di istituzioni finanziarie (su base consolidata e incluse le succursali estere) superi un livello di 500 milioni di euro, le rispettive BCN devono informare la BCE il più presto possibile, anteriormente all'erogazione dell'assistenza che si intende concedere.

Se invece ci si attende che il volume complessivo delle operazioni di ELA superi un livello di 2 miliardi di euro, il Consiglio direttivo valuta la possibilità di un rischio di interferenza con gli obiettivi e i compiti dell'Eurosistema. Su richiesta delle rispettive BCN, il Consiglio direttivo può quindi decidere di fissare un importo e non sollevare obiezioni riguardo alle operazioni di ELA che esse intendono effettuare al di sotto di questo in un arco di tempo prestabilito di breve durata.

Le BCN possono altresì richiedere al Consiglio direttivo di non sollevare obiezioni fino a un determinato importo per operazioni di ELA che intendono effettuare simultaneamente a favore di diverse banche. In tal caso le BCN forniranno le seguenti informazioni con almeno due giornate lavorative di anticipo rispetto alla riunione del Consiglio direttivo nel corso della quale la richiesta sarà considerata:

- tutte le informazioni previamente disponibili sulle singole banche e sugli elementi di cui ai precedenti punti da 1 a 9
- una previsione, che copra in linea di principio il periodo fino alla successiva riunione ordinaria del Consiglio direttivo, riguardo al fabbisogno di finanziamento di ogni singola banca destinata a ricevere ELA sulla base di due scenari: lo scenario atteso e uno scenario di stress.

Informazioni a posteriori su tutti gli aspetti menzionati ai precedenti punti da 1 a 9 devono essere fornite su base giornaliera, nella misura in cui queste non siano state previamente rese note.

Le procedure in oggetto sono intese ad assicurare, nel modo adeguato, l'assolvimento del ruolo del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 14.4 dello Statuto del SEBC in relazione all'erogazione di ELA a

favore di singoli enti creditizi. Hanno carattere vincolante per tutte le BCN e la loro idoneità è soggetta a
regolare riesame.